



Elementi di valutazione sui progetti di atti legislativi dell'UE



N. 40

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

TITOLO ATTO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea
NUMERO ATTO	COM(2021) 281
NUMERO PROCEDURA	2021/0136 (COD)
AUTORE	Commissione europea
DATA DELL'ATTO	21/04/2021
DATA DI TRASMISSIONE	03/06/2021
SCADENZA OTTO SETTIMANE	04/10/2021
ASSEGNATO IL	08/07//2021
DEFERIMENTO PER MERITO	10 ^a Commissione permanente
OGGETTO	La proposta mira a: fornire accesso a soluzioni di identità elettronica altamente sicure e affidabili; assicurare che i servizi pubblici e privati possano contare su soluzioni affidabili e sicure di identità digitale; assicurare che le persone fisiche e giuridiche abbiano la facoltà di utilizzare soluzioni di identità digitale; assicurare che tali soluzioni siano legate a una serie di attributi e consentano la condivisione mirata di dati di identità limitati alle esigenze del servizio specifico richiesto; assicurare l'accettazione di servizi fiduciari qualificati nell'Ue nonché parità di condizioni per la loro prestazione.
BASE GIURIDICA	Articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il cui obiettivo è l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno mediante il rafforzamento delle misure relative al ravvicinamento delle normative nazionali (in ragione della crescente digitalizzazione dei servizi pubblici e privati transfrontalieri che si basano sull'utilizzo di soluzioni di identità digitale, esiste il rischio che nel contesto dell'attuale quadro giuridico i cittadini continuino a incontrare ostacoli e non siano in grado di utilizzare appieno i servizi <i>online</i> senza soluzione di continuità in tutta l'Ue e di preservarne la riservatezza).
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ	Come evidenziato dalla Commissione europea la proposta in esame è conforme al principio di sussidiarietà in termini di:

necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, in quanto soltanto un intervento a livello dell'Unione può stabilire le condizioni armonizzate che assicurino agli utenti l'accesso a servizi digitali *online* transfrontalieri e il controllo degli stessi e un quadro di interoperabilità che renda facile per i servizi *online* fare affidamento sull'utilizzo di soluzioni di identità digitale sicure, indipendentemente dal luogo nell'Ue in cui sono state rilasciate o dal luogo in cui risiede un cittadino. Come ampiamente rispecchiato nel riesame del regolamento eIDAS¹, è improbabile che l'intervento nazionale sia altrettanto efficiente ed efficace. La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del [Trattato sull'Unione europea](#) (TUE);

valore aggiunto per l'Unione in quanto un approccio più armonizzato a livello dell'Ue, basato sulla transizione dalla dipendenza dalle sole soluzioni di identità digitale alla fornitura di attestati elettronici di attributi, assicurerebbe che i cittadini e le imprese possano avere accesso a servizi pubblici e privati ovunque nell'Ue basandosi su prove verificate di identità e attributi. Inoltre, i prestatori di servizi *online* sarebbero in grado di accettare soluzioni di identità digitale indipendentemente dal luogo in cui sono state rilasciate, facendo affidamento su un approccio comune europeo in termini di affidabilità, sicurezza e interoperabilità. Gli utenti e i prestatori di servizi potranno altresì beneficiare del medesimo valore giuridico conferito agli attestati elettronici di attributi in tutta l'Ue, condizione che la Commissione sottolinea essere particolarmente importante quando è necessaria un'azione coordinata, come nel caso dei certificati sanitari digitali.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di **proporzionalità** poiché mette a disposizione uno strumento adeguato per definire la struttura di interoperabilità necessaria per la creazione di un ecosistema dell'Unione per l'identità digitale basato sulle identità giuridiche rilasciate dagli Stati membri nonché sulla fornitura di attributi di identità digitale qualificati e non qualificati. La proposta di regolamento darà luogo a costi finanziari e amministrativi, che sarebbero probabilmente superati dai significativi benefici potenziali per i cittadini e gli utenti derivanti direttamente da un aumento del riconoscimento e dell'accettazione a livello transfrontaliero di servizi di identità e attributi elettronici.

*Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata **segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale**. Il Governo non ha ancora trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della medesima legge, la relazione sulla proposta.*

¹ [Regolamento \(UE\) n. 910/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

1) CONTESTO NORMATIVO

La proposta si basa sull'attuale regolamento eIDAS, sul ruolo degli Stati membri in veste di gestori di identità giuridiche nonché sul quadro per la prestazione di servizi fiduciari elettronici nell'Unione europea. La proposta è inoltre complementare ad altri strumenti strategici a livello dell'Ue che mirano a trasferire i benefici del mercato interno al mondo digitale, in particolare aumentando le possibilità per i cittadini di accedere a servizi transfrontalieri. A questo proposito, la proposta attua il mandato politico del [Consiglio europeo](#) e della [presidente della Commissione europea](#) di prevedere un quadro a livello europeo per le identità elettroniche pubbliche che garantisca che qualsiasi cittadino o residente possa avere accesso a un'identità elettronica europea sicura.

2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

La proposta in esame - accompagnata da una [valutazione d'impatto](#) e da una [sintesi della stessa](#) - intende garantire il corretto funzionamento del mercato interno, in particolare in relazione alla messa a disposizione e all'uso di soluzioni di identità elettronica altamente sicure e affidabili.

Si è ritenuto che l'opzione prescelta perseguisse in maniera più efficace gli obiettivi dell'iniziativa. Il totale dei benefici quantificabili è stato stimato in 3,9-9,6 miliardi di euro. Per quanto concerne gli impatti economici di più ampio respiro, l'opzione prescelta dovrebbe avere un impatto positivo sull'innovazione, sul commercio internazionale e sulla competitività, nonché contribuire alla crescita economica e portare a ulteriori investimenti in soluzioni di identità digitale. Si prevede, ad esempio, che un investimento aggiuntivo di 500 milioni di euro innescato dalle modifiche legislative previste genererà benefici pari a 1.268 milioni di euro dopo 10 anni. L'opzione prescelta dovrebbe altresì generare un impatto positivo sull'occupazione, creando fra 5.000 e 27.000 posti di lavoro aggiuntivi nei 5 anni successivi all'attuazione del regolamento.

La proposta di regolamento:

- a) fissa le condizioni alle quali gli Stati membri forniscono e riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime di identificazione elettronica notificato di un altro Stato membro;
- b) stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche;
- c) istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato, i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti *web*, l'archiviazione elettronica e gli attestati elettronici di attributi, la gestione di dispositivi per la creazione di firme elettroniche e sigilli elettronici a distanza e i registri elettronici;
- d) stabilisce le condizioni per l'emissione di portafogli europei di identità digitale da parte degli Stati membri.

In particolare:

- all'articolo 6 *bis* dispone che gli Stati membri rilascino un **portafoglio europeo di identità digitale** nel quadro di un regime di identificazione elettronica notificato, in linea con norme tecniche comuni, a seguito di una valutazione obbligatoria della conformità e di una certificazione volontaria nel contesto del quadro europeo di certificazione della cibersecurity, come stabilito dal [regolamento sulla cibersecurity](#);
- all'articolo 6 *ter* stabilisce disposizioni specifiche relative ai requisiti applicabili alle **parti facenti affidamento sulla certificazione dei portafogli europei di identità digitale**, al fine di prevenire le frodi e assicurare l'autenticazione dei dati di identificazione personale e degli attestati elettronici di attributi provenienti dal portafoglio europeo di identità digitale;
- all'articolo 7 prevede l'obbligo di notifica di almeno un **regime di identificazione elettronica** da parte degli Stati membri. Inoltre all'articolo 11 *bis* viene stabilito che, quando i mezzi di identificazione elettronica notificati e i portafogli europei di identità digitale sono usati per l'autenticazione, gli Stati membri dovranno garantire un'**identificazione univoca** (il che riguarda i casi in cui l'identificazione è richiesta dalla legge, come nel settore della sanità, in quello della finanza per l'adempimento di obblighi antiriciclaggio, oppure per uso giudiziario);

- nella sezione 3 presenta nuove disposizioni sul **ricorso transfrontaliero ai mezzi di identificazione elettronica**;
- al capo III dedicato ai servizi fiduciari, modifica l'articolo 14 sugli **aspetti internazionali** per consentire alla Commissione di adottare decisioni di esecuzione che attestino l'equivalenza dei requisiti applicati ai servizi fiduciari stabiliti in Paesi terzi e ai servizi da essi prestati, oltre alla possibilità di ricorrere ad accordi di riconoscimento reciproco conformemente all'articolo 218 TFUE;
- per quanto concerne le disposizioni generali applicabili ai servizi fiduciari, compresi i prestatori di servizi fiduciari qualificati, modifica gli articoli 17, 18, 20, 21 e 24 per allinearli alle norme applicabili alla sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Ue;
- introduce un nuovo articolo 29 *bis* che definisce i **requisiti relativi ai servizi qualificati per la gestione di dispositivi per la creazione di una firma elettronica a distanza**;
- modifica l'articolo 45 per richiedere ai fornitori di *browser web* di facilitare l'uso di certificati qualificati di autenticazione di siti *web*;
- introduce tre nuove sezioni al capo III. La sezione 9 prevede l'aggiunta di disposizioni relative agli effetti giuridici degli **attestati elettronici di attributi**, al loro utilizzo in settori definiti e ai requisiti per gli attestati di attributi qualificati. La sezione 10 consente la prestazione di **servizi di archiviazione elettronica qualificati** a livello dell'Ue. La sezione 11 stabilisce un quadro per i servizi fiduciari per quanto riguarda la creazione e il mantenimento di **registri elettronici** e di registri elettronici qualificati.
- al capo VI introduce il nuovo articolo 48 *ter*, volto ad assicurare la raccolta di statistiche sull'uso del portafoglio europeo di identità digitale al fine di monitorare l'efficacia del regolamento modificato.

A cura di: Viviana Di Felice

23 luglio 2021

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.